

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici  
Unità Organizzativa Agenti Fisici Area Est

**Parere 22LUM143**

**Data 24/10/2022**

**Parere su progetto illuminotecnico di impianto di illuminazione esterna della ditta Latteria Montello S.p.A. in Via Fante d'Italia, 26 Comune di Giavera del Montello (TV), ai sensi della Legge Regionale n. 17/09**

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per la modifica al ciclo produttivo della ditta latteria Montello S.p.A. di Giavera del Montello, la Provincia di Treviso ha chiesto chiarimenti in merito allo studio illuminotecnico prodotto. L'Azienda ha provveduto a inoltrare il progetto revisionato in data 12/10/2022.

È stata trasmessa ed esaminata la seguente documentazione progettuale:

Documento 3, redatto da Sinthesi Engineering s.r.l. di Pieve di Soligo (TV), comprendente:

- Impianto elettrico. Relazione tecnica descrittiva impianto illuminazione esterna del 12/09/2022;
- Impianti elettrici. Relazione di calcolo illuminotecnico progetto di adeguamento. del 12/09/2022;
- Tavola 01 Stato di fatto del 21/09/2022;
- Tavola 02 progetto di adeguamento, del 21/09/2022;
- Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico del 21/09/2022.

**Impianto/i oggetto del parere**

Illuminazione esterna della ditta Latteria Montello S.p.A. in Via Fante d'Italia, 26 Comune di Giavera del Montello (TV).

**Riferimenti normativi**

La norma per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli Osservatori astronomici è la **Legge Regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17** (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009).

I punti fondamentali della LR presi in considerazione nel caso in oggetto sono i seguenti:

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l'alto (art. 9, comma 2, lettera a).
2. Utilizzo di apparecchi a LED con efficienza della sorgente superiore a 90 lm/W (art. 9, comma 2, lettera b).
3. Utilizzo di apparecchi con rendimento superiore al 60% (art. 9, comma 11, lettera a).
4. Le luminanze e gli illuminamenti medi mantenuti non dovranno essere superiori, entro le tolleranze (dell'ordine del 15%), a quelli minimi previsti dalle norme di sicurezza specifiche UNI per le categorie/riferimenti illuminotecnici selezionati (art. 9, comma 2, lettera c).
5. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso superiore al 30% entro le ore 24.00 (art. 9, comma 2, lettera d), o spegnimenti e riduzioni di flusso ulteriormente migliorativi.

Per gli aspetti tecnici è di riferimento la nuova norma UNI 10819:2021.

Le valutazioni tecniche non comprendono gli aspetti di impiantistica e sicurezza elettrica che dovranno rispondere alle normative vigenti in materia (D. Lgs. n. 81/2008, D.M. n. 37/2008 e norme CEI di settore).

### Considerazioni tecniche

In base alla documentazione tecnica fornita si possono svolgere le seguenti considerazioni, con riferimento ai punti normativi evidenziati nel precedente paragrafo.

1. Gli apparecchi utilizzati, se correttamente installati non hanno emissione verso l'alto. Vista la tipologia degli stessi si raccomanda particolare attenzione a questo aspetto.
2. L'efficienza delle sorgenti a LED risulta superiore a quella minima prevista.

La temperatura di colore utilizzata, pari a 3000 K, viene considerata corretta. Sono presenti apparecchi di recente sostituzione a 4000 K. Non si ritiene opportuno richiedere l'adeguamento di tali sorgenti, tuttavia le future sostituzioni per obsolescenza dovranno essere orientate ad uniformarle a 3000 K, come da linee guida Arpav (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1>).

3. Il rendimento delle sorgenti è superiore al 60%.
4. È stata effettuata la classificazione illuminotecnica delle aree utilizzando la norma 12464-2:2014 e, in particolare, sono state individuate due zone, ovvero, "Trattamento a breve termine di grandi unità e materie prime, carico e scarico di merci solide in grandi quantità", prospetto 5.7.1, che prevede  $E_m = 20$  lux e aree destinate a parcheggio "Traffico medio, per es. aree di parcheggio di [...] impianti industriali [...]", prospetto 5.9.2, con  $E_m = 10$  lux, considerati accettabili. I calcoli sono stati correttamente effettuati con un fattore di manutenzione pari a 0,80. Dall'analisi degli stessi si i valori previsti risultano rispettati. La presenza di punti luce esistenti con caratteristiche differenti rispetto alle nuove installazioni in progetto, non garantisce un risultato finale ottimale ma, come espresso al punto precedente, non si ritiene opportuno richiederne l'adeguamento vista la recente installazione.
5. È prevista una riduzione del 50% del flusso luminoso a partire dalle ore 22:00 nelle aree di trattamento merci, mentre nelle zone perimetrali e destinate a parcheggio sarà mantenuta un'illuminazione minima di sicurezza.

### Conclusioni

Il progetto illuminotecnico risulta conforme ai requisiti della Legge Regionale n. 17/09.

Il Tecnico

Il Dirigente UO Agenti Fisici Area Est

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Il presente Parere non può essere riprodotto parzialmente, salvo l'approvazione scritta dell'Unità Organizzativa Agenti Fisici Area EST del Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici dell'ARPAV.